



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21/12/2021 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N.175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 21.12.2021. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

		Presente	Assente
BARELLI MAURO	SINDACO	X	
LANZANOVA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
ANNONI MATTEO	CONSIGLIERE	X	
VEZZOLI CLARA	CONSIGLIERE	X	
FACCHI MANUEL	CONSIGLIERE	X	
CANTARELLI ENRICA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
BOLOGNINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
VEZZOLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
CECCHI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
VEZZOLI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CECCHI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
Totali		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Angelina Marano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Barelli Mauro - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21/12/2021 COPIA

Relaziona il vice Sindaco Vezzoli Clara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 611 e seguenti, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n.6 del 30/03/2015, il predetto piano aggiornato e fatto proprio dalla Giunta comunale con atto n. 15 del 04/4/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/10/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n.14 del 26.04.2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del d.lgs. 19.08.2016 n.175 e s.m.i. ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";

PERTANTO, dopo la revisione del 2015, del 2017 e del 2021, il Comune di Pumenengo risulta titolare delle partecipazioni societarie indicate nell'allegato Piano;



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21/12/2021 COPIA

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTE le comunicazioni e le schede redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” pervenute dalle partecipate e più precisamente:

- COGEME S.P.A
- SABB S.P.A.
- SERVIZI COMUNALI S.P.A
- UNIACQUE S.P.A.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato piano alla presente come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano allegato;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21/12/2021 COPIA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione delle società allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
2. di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6. che la deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito,

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21/12/2021 COPIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N.175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 21.12.2021. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Mauro Barelli , in qualità di responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 21/12/2021

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Mauro Barelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Sottoscritto Barelli Mauro, in qualità di responsabile del Settore Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 21/12/2021

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

F.to Barelli Mauro



COMUNE DI PUMENENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello Barbò,2 – c.a.p. 24050 – Tel.: 0363/994021 – Fax: 0363/994439

Cod. Fisc. 83001610167 P.Iva 01005590169

PEC comunepumenengo@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21/12/2021 COPIA

IL PRESIDENTE
F.to Barelli Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all'Albo on line dal giorno 17/01/2022 al giorno 01/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Addì, 17/01/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Addì, 17/01/2022

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pumenengo, 09/11/2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Tanzini Nicoletta

COMUNE DI PUMENENGO

(Provincia di Bergamo)

**Piano di
razionalizzazione
delle società pubbliche**

(articolo 20, comma 2, decreto legislativo 175/2016)

Relazione tecnica

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche* è imposta **dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 20 del TU, ogni amministrazione pubblica deve effettuare entro il 31 dicembre di ciascun anno, "con provvedimento motivato", un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A norma dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26. Quindi:

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2021

Questo documento di revisione periodica rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con deliberazione di G.C. n.15 del 01.04.2016 ed è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia il 14.04.2016 – prot n. 1704., la quale non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

In seguito è stata approvata la Revisione Straordinaria con deliberazione di C.C. n.27 del 03.10.2017, avente ad oggetto: “ Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute.”.

L’esito di tale revisione straordinaria è stata inviata al Dipartimento del Tesoro in data 30.09.2017 attraverso l’applicativo PARTECIPAZIONI del portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> (acquisita con prot. n. DT 86710-2017 del 30.10.2017) e in data 17.10.2017 con prot.n. 4664 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, la quale non ha fatto pervenire osservazioni in merito.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) Uniacque S.P.A. con una quota dello 0,15 %;
- 2) Cogeme S.P.A. con una quota dello 0,015%;
- 3) SABB S.P.A. con una quota dello 0,22%;
- 4) Servizi comunali S.P.A. con una quota dello 0,26%;

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano di revisione straordinaria del 2017. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune ha dismesso la partecipazione societaria in Aqualis Spa e non ne ha acquisite altre.

La Corte dei conti non ha fatto pervenire osservazioni e pertanto si ritiene tale Piano "sufficientemente motivato" e, comunque, "in linea con i criteri di legge".

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune, a fa parte anche ai seguenti enti:

- Azienda speciale consortile per i servizi alla persona "Solidalia" con una quota del 2,06%
- Parco Oglio Nord con una quota dello 0,96%

L'adesione a Solidalia e la partecipazione al Parco Oglio Nord, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano

III – Revisione periodica

1. Uniacque S.p.A.

La società è di proprietà dal comune per il 0,15%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:.

In particolare, tale partecipazione continuerà ad essere detenuta in quanto la competenza in materia di gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita, in forza dell’art. 147 comma 1, del Codice dell’ambiente, all’ente di governo dell’ambito, il quale ha affidato con decorrenza 1 gennaio 2007 ad Uniacque S.p.A. la gestione di tale servizio sul territorio della provincia di Bergamo, in qualità di gestore unico d’ambito.

3. Cogeme Spa

La società è di proprietà dal comune per il 0,015%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Il comune, come già precisato, è proprietario di una piccola quota del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

L'amministrazione intende dismettere la partecipazione attivando la procedure per la cessione delle quote.

4. SABB - servizi ambientali bassa bergamasca Spa

La società è di proprietà dal comune per il 0,22%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Il comune, come già precisato, è proprietario di una piccola quota del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Si precisa che i soci, nell’assemblea tenutasi in data 05.12.2018, hanno deliberato di valutare un’eventuale fusione per incorporazione tra la società S.A.B.B. S.p.A. e la partecipata ECOLEGNO BERGAMASCA S.r.l. (posseduta al 100%).

L’amministrazione intende dismettere la partecipazione attivando la procedure per la cessione delle quote.

5. SERVIZI COMUNALI S.P.A.

La società è di proprietà dal comune per il 0,26%.

La società svolge servizi che rientrano a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di interesse generale” (lettera a);

risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti pari o superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

ha chiuso gli ultimi cinque esercizi (lettera e) con utili mediamente positivi, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Il comune, come già precisato, è proprietario di una piccola quota del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

L’amministrazione intende dismettere la partecipazione attivando la procedure per la cessione delle quote.